

ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO
(ex art. 15 D.P.R. 31 LUGLIO 1980 N.618)

TITOLARE AVENTE DIRITTO

Cognome _____ Nome _____ Qualifica/Grado _____
Luogo e data di nascita _____ Cod. Fiscale _____
Comune, Via di residenza e C.A.P. _____
A.S.L.n. _____ Iscrizione S.S.N. (2) _____
Categoria lavorativa di appartenenza (3) _____
Sede di lavoro all'estero _____ Stato _____
Durata presumibile di permanenza all'estero (4) _____ dal _____ al _____

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita
Data e luogo di nascita		

Data _____

Firma del titolare _____

ACCERTATO IL DIRITTO, SI RILASCIÀ IL PRESENTE ATTESTATO

Data _____

(Timbro dell'Ufficio) (5)

Firma del responsabile _____

- Note: (1) Per il lavoratore non più residente anagraficamente sul territorio nazionale indicare l'iscrizione all'AIRE e la residenza all'estero.
(2) Per i lavoratori distaccati e residenti all'estero, per: i quali non si possa fare riferimento ad una U.S.L. di iscrizione, indicare il numero di matricola, se dipendenti pubblici, ovvero il numero di posizione contributiva all'INPS, se dipendenti privati.
(3) Indicare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 61 8/SO, in quale settore si opera. Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, specificare il datore di lavoro o l'Amministrazione di appartenenza.
(4) L'ASL di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, I comma della Legge 7/8/1982 n. 526.
(5) Ministero della Salute, A.S.L. competente territorialmente, Amministrazione o Ente pubblico di appartenenza o, all'estero, Consolato competente.

AVVERTENZE

- A) L'attestato ha validità per il periodo di permanenza all'estero indicato nel frontespizio. Nell'eventualità di una permanenza per una durata di tempo indeterminata l'attestato ha validità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dal periodo di missione o di distacco all'estero, prima del termine indicato nel frontespizio, il diritto all'assistenza sanitaria cessa con la data del rientro sul territorio nazionale.
- B) Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agli atti, in copia autentica, la documentazione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria all'estero.
- C) I soggetti legittimati al rilascio dell'attestato devono inoltrare al Ministero della Salute copia dell'attestato emesso. La Pubblica Amministrazione, l'Ente Pubblico o il Consolato devono inviare copia dell'attestato stesso anche alla A.S.L. di iscrizione del titolare.
- D) **L'Amministrazione o l'Ente pubblico di appartenenza, qualora provveda direttamente al rilascio dell'attestato, dovrà inviarne copia al Ministero della Salute ed alla A.S.L. competente.**